

L. 11 febbraio 1958, n. 44 ⁽¹⁾.

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, numero 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1958, n. 47.

Articolo unico. - I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della [legge 1° ottobre 1951, n. 1084](#) ⁽²⁾, possono essere confermati nel posto e riconfermati ai sensi dell'art. 4 del [testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](#) della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province ⁽³⁾, qualora si tratti di complessi che abbiano carattere di azienda farmaceutica ad attività produttiva oltreché distributiva, sempreché la responsabilità dell'esercizio delle singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie ⁽⁴⁾, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale.

⁽²⁾ Riportata al n. C/II di questa voce.

⁽³⁾ Riportato alla voce Comuni e Province.

⁽⁴⁾ Approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.